



Il quadro normativo ed i meccanismi di supporto

Dalla sperimentazione al recepimento della direttiva europea 2018/2001



30 settembre 2021

Marco Pezzaglia

Gruppo Professione Energia

www.gpenergia.biz - www.enusyst.eu - www.geslab.eu - www.bsustainable.eu

Il quadro sperimentale sulle comunità energetiche

- Come noto, è attualmente in vigore un quadro sperimentale di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 in materia di comunità energetiche rinnovabili
 - “ è consentito attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili secondo le modalità e condizioni stabilite dal presente articolo”
 - Connessione in bassa tensione sulle linee che derivano dalla medesima cabina secondaria con impianti di potenza non superiore a 200 kW
 - Introduzione del concetto di energia condivisa (assimilata all'autoconsumo)
 - L'incentivo è erogato solo sull'energia condivisa
 - Si utilizzano le reti di distribuzione esistenti (modello virtuale): non c'è uno scambio di energia interno (il sistema di settlement di mercato non integra un tale sistema di scambio)
 - I clienti che mantengono il loro diritto di scelta del fornitore lo fanno per l'intera energia prelevata dalla rete e pagano oneri di rete e oneri generali
 - Sono previsti benefici tariffari connessi alla “valorizzazione” della vicinanza tra produzione e consumo per effetto dello sviluppo di una comunità energetica
 - Incentivi e benefici tariffari formano un contributo che la comunità si ripartisce al suo interno secondo un proprio regolamento privato
 - Gli impianti di produzione (che fanno condivisione) devono essere nella disponibilità della CER
 - L'organizzazione della CER risponde comunque al tono letterale della direttiva europea
 - gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, e la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;
 - l'obiettivo principale dell'associazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari;
 - la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori ubicati nel perimetro definito compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

Il nuovo quadro sulle comunità energetiche rinnovabili (e non solo)

- Il percorso di recepimento delle Direttive (UE) 2018/2001 e 2019/944 consegna un quadro rinnovato (ampliato e generalizzato) delle possibilità e del ruolo delle comunità energetiche
- Recepimento ancora in corso di adozione
- Razionalizzata la traiettoria autoconsumo – collettività – comunità (944+2001)
- Quadro più definito di criteri e condizioni per le CER (2001)
- Sviluppato un nuovo concetto di condivisione (944+2001)
- Risulta confermato il quadro di diritti e obblighi dei clienti finali (944+2001)
- Viene introdotta una diversa articolazione tra incentivazione e comunità energetiche (2001)
- Vengono assegnati nuovi compiti ad ARERA (944+2001)
- Viene delineato un raccordo tra regime sperimentale e regime definitivo (2001)
- Viene introdotta una articolazione particolare tra comunità energetiche e reti elettriche (944+2001)
- Rimangono immutati i profili fiscali (rilevanza fiscale dei contributi per i cittadini, cumulabilità tra incentivi/contributi e detrazioni fiscali)

Autoconsumatori

- ❑ Al fine di promuovere, in un'ottica di semplificazione, le configurazioni di autoconsumo, è classificato come sistema semplice di produzione e consumo il sistema in cui una linea elettrica collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario, ad una unità di consumo gestita da una persona fisica in qualità di cliente finale o ad una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario.
- ❑ I sistemi semplici di produzione e consumo devono insistere su particelle catastali poste nella disponibilità di uno o più dei soggetti che fanno parte di detti sistemi.
- ❑ L'ARERA, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aggiorna e adegua la regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo.

Un cliente finale può diventare autoconsumatore di energia rinnovabile e:

- a) produrre e accumulare energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo:
 1. realizzando un sistema semplice di produzione e consumo con un impianto di produzione a fonti rinnovabili;
 2. con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'autoconsumatore stesso. In tal caso, l'autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo nella titolarità dello stesso autoconsumatore
- b) vendere l'energia elettrica rinnovabile autoprodotta e offrire servizi ancillari e di flessibilità, eventualmente per il tramite di un aggregatore

Autoconsumatori che agiscono collettivamente

Nel caso in cui clienti finali si associno per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente:

- a) gli autoconsumatori devono trovarsi nello stesso edificio o condominio
- b) ciascun autoconsumatore può produrre e accumulare energia elettrica rinnovabile secondo la modalità di autoconsumatore, ovvero possono essere realizzati impianti comuni
- c) si utilizza la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime modalità stabilite per le comunità energetiche dei cittadini in attuazione della Direttiva (UE) 2019/944
- d) l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per i fabbisogni degli autoconsumatori e l'energia eccedentaria può essere accumulata e venduta esclusivamente tramite l'associazione ovvero tramite un suo referente
- e) per quanto riguarda le imprese private, la partecipazione al gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente non può costituire l'attività commerciale e industriale principale

Comunità energetiche rinnovabili



I clienti finali si possono associare in comunità energetiche rinnovabili nel rispetto dei seguenti **requisiti**:

- a. l'obiettivo principale dell'associazione, che ha natura di soggetto giuridico, è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari;
- b. **il soggetto giuridico è autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione;**
- c. per quanto riguarda le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;
- d. la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b)

Le comunità energetiche rinnovabili operano nel rispetto delle seguenti **condizioni**:

- a. **fermo restando che ciascun consumatore che partecipa a una comunità può detenere impianti a fonti rinnovabili realizzati secondo la modalità di SSPC, ai fini dell'energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e controllo della comunità;**
- b. l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità secondo le modalità di cui alla lettera c), mentre **l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta esclusivamente tramite la comunità;**
- c. **i membri della comunità utilizzano la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime modalità stabilite per le comunità energetiche dei cittadini in attuazione della Direttiva (UE) 2019/944;**
- d. gli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica realizzati dalla comunità sono entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, fermo restando la **possibilità di adesione per impianti esistenti, sempre di produzione di energia elettrica rinnovabile, per una misura comunque non superiore al 30% della potenza complessiva che fa capo alla comunità;**
- e. **i membri delle comunità possono accedere agli incentivi di cui al xxx alle condizioni e con le modalità ivi stabilite;**
- f. **la comunità può produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzata all'utilizzo da parte dei membri, promuovere interventi integrati di domotica ed efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri, assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità.**

Condivisione e scambi “locali”

- **energia condivisa:** in una comunità di energia rinnovabile o in un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati situati nella stessa zona di mercato;
- **accordo di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili:** contratto con il quale una persona fisica o giuridica si impegna ad acquistare energia elettrica da fonti rinnovabili direttamente da un produttore di energia elettrica;
- **scambi tra pari di energia rinnovabile:** vendita di energia rinnovabile tra i partecipanti al mercato in virtù di un contratto con condizioni prestabilite che disciplina l'esecuzione e il regolamento automatizzati dell'operazione, direttamente tra i partecipanti al mercato o indirettamente tramite un terzo certificato partecipante al mercato, come ad esempio un aggregatore. Il diritto di condurre scambi tra pari non pregiudica i diritti o gli obblighi delle parti coinvolte in qualità di consumatori finali, produttori, fornitori o aggregatori

Condizioni comuni (per ACCR e CER)

1. I clienti finali associati in una delle configurazioni AACR e CER:
 - a. mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
 - b. possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
 - c. regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che tiene conto di quanto disposto alle lettere a) e b) e che individua univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE.

2. Resta fermo che sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa, si applicano gli oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 *(legge che ha stabilito il regime generale, in luogo di quello esentativo, di corresponsione degli oneri generali di sistema in ragione della solo prelievo di energia elettrica dalle reti con obbligo di connessione di terzi)*

Regime di incentivazione

E' previsto un regime di incentivazione generale e un regime di incentivazione specifico per le comunità energetiche.

L'accesso al regime generale non impedisce l'accesso della produzione ad un modello di comunità energetica: semplicemente l'incentivo è erogato sulla produzione e non sulla condivisione

La produzione di energia elettrica di impianti alimentati da fonti rinnovabili può accedere a strumenti di incentivazione tariffaria, aventi le seguenti caratteristiche generali:

- a) l'incentivo ha lo scopo di assicurare un'equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio; b) l'incentivo è assegnato tramite una tariffa erogata dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito anche: GSE) sull'energia elettrica prodotta dall'impianto, ovvero alla quota parte di tale produzione che viene immessa in rete o autoconsumata; c) il periodo di diritto all'incentivo decorre dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed è pari alla vita media utile convenzionale della tipologia impiantistica in cui esso ricade; d) l'incentivo è proporzionato, secondo il criterio di cui alla lettera a), all'onerosità dell'intervento ed è applicabile alla realizzazione di nuovi impianti, riattivazioni di impianti dismessi, integrali ricostruzioni, potenziamenti e rifacimenti di impianti esistenti; e) l'incentivo, secondo il criterio di cui alla lettera a), può essere diversificato sulla base delle dimensioni e della taglia dell'impianto per tener conto dell'effetto scala; f) l'incentivo non si applica alle opere di manutenzione ordinaria e alle opere effettuate per adeguare l'impianto a prescrizioni di legge; g) è rispettato il principio secondo il quale non possono accedere agli incentivi le iniziative imprenditoriali per cui è comprovata la bancabilità dell'iniziativa anche in assenza di sostegno pubblico; h) i regimi di sostegno sono adottati in conformità con le regole europee in materia di aiuti di stato; i) gli incentivi trovano copertura sulla componente tariffaria Asos dell'energia elettrica secondo modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 15.
- Per i grandi impianti, con potenza superiore a una soglia almeno pari a 1 MW, l'incentivo è attribuito attraverso procedure competitive di aste al ribasso effettuate in riferimento a contingenti di potenza.
- Per impianti di piccola taglia, aventi potenza inferiore alla soglia di cui al comma 2, l'incentivo è attribuito secondo i seguenti meccanismi:
 - a) per gli impianti con costi di generazione più vicini alla competitività di mercato, attraverso una richiesta da effettuare direttamente alla data di entrata in esercizio, fermo restando il rispetto di requisiti tecnici e di tutela ambientale; b) per impianti innovativi e per impianti con costi di generazione maggiormente elevati, ai fini del controllo della spesa, l'incentivo è attribuito tramite bandi in cui sono messi a disposizione contingenti di potenza e sono fissati criteri di selezione basati sul rispetto di requisiti tecnici, di tutela ambientale e del territorio ed efficienza dei costi.
- Per impianti di potenza pari o inferiore a 1 MW facenti parte di comunità dell'energia o di configurazioni di autoconsumo collettivo è possibile accedere a un incentivo diretto, alternativo rispetto a quello precedente, che premia, attraverso una specifica tariffa, graduabile anche sulla base della potenza degli impianti, l'energia autoconsumata istantaneamente. L'incentivo è attribuito direttamente, con richiesta da effettuare alla data di entrata in esercizio.

Regime di incentivazione “specifico”

- Con le modalità di cui al comma 9 dell’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono aggiornati i meccanismi di incentivazione per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche rinnovabili, sulla base dei seguenti criteri direttivi:
 - a. possono accedere all’incentivo gli impianti a fonti rinnovabili di potenza non superiore a 1 MW che entrano in esercizio in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto;
 - b. per autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e comunità energetiche rinnovabili l’incentivo è erogato solo in riferimento alla quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo connesse sotto la stessa cabina primaria;
 - c. l’incentivo è erogato in forma di tariffa incentivante attribuita alla sola quota di energia prodotta dall’impianto e condivisa all’interno della configurazione
 - d. nei casi di cui alla lettera b) per i quali la condivisione è effettuata sfruttando la rete pubblica di distribuzione, è previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti di cui all’articolo 32, comma 3, lettera a), compresa la quota di energia condivisa, e dall’incentivo di cui al presente articolo;
 - e. la domanda di accesso agli incentivi è presentata alla data di entrata in esercizio e non è richiesta la preventiva iscrizione a bandi o registri;
 - f. l’accesso all’incentivo è garantito fino al raggiungimento di contingenti di potenza stabiliti, su base quinquennale, in congruenza con il raggiungimento degli obiettivi di cui xxxx.

Determinazioni ARERA (ACCR e CER)

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'Autorità adotta i provvedimenti necessari a garantire l'attuazione delle varie disposizioni. La medesima Autorità, inoltre:

- a) nei casi in cui gli impianti di produzione e i punti di prelievo siano connessi alla porzione di rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria, individua, anche in via forfetaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete;
- b) prevede modalità con le quali il rispetto del requisito di cui alla lettera a) sia verificato anche attraverso modalità veloci e semplificate, anche ai fini dell'accesso agli incentivi;
- c) individua le modalità con le quali i consumatori domestici possono richiedere alle rispettive società di vendita, in via opzionale, lo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa, secondo modalità indicate in un apposito atto approvato dalla comunità o dall'associazione di consumatori che operano collettivamente.

Determinazioni ARERA (CA e CEC)

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l'ARERA adotta uno o più provvedimenti. In particolare, l'Autorità persegue i seguenti obiettivi:

- a. assicura che le comunità energetiche dei cittadini possano partecipare, direttamente ovvero attraverso aggregatori, a tutti i mercati dell'energia elettrica e dei servizi connessi, nel rispetto dei vincoli di sicurezza delle reti e in modo non discriminatorio, e che le medesime comunità siano finanziariamente responsabili degli eventuali squilibri apportati al sistema, assumendo la relativa responsabilità di bilanciamento o delegando la stessa a un soggetto terzo, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) 2019/943;
- b. assicura che sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali partecipanti alle configurazioni di cui al presente articolo siano applicati gli oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19;
- c. fermo restando quanto previsto alla lettera b), determina, anche in via forfetaria, il valore delle componenti tariffarie regolate che non devono essere applicate all'energia condivisa nell'ambito della porzione di rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria e istantaneamente auto-consumata, in quanto corrispondenti a costi evitati per il sistema, determinati in funzione della localizzazione sulla rete elettrica dei punti di immissione e di prelievo facenti parte di ciascuna configurazione di autoconsumo collettivo o di comunità energetica dei cittadini;
- d. adotta provvedimenti volti alla sperimentazione, attraverso progetti pilota, di criteri di promozione dell'auto bilanciamento all'interno delle configurazioni, valorizzando i benefici dell'autoconsumo sull'efficienza di approvvigionamento dei servizi ancillari, anche prevedendo che le stesse siano considerate utenti del dispacciamento in forma aggregata;
- e. assicura che le comunità energetiche dei cittadini possano organizzare la condivisione, al loro interno, dell'energia elettrica auto-prodotta, consentendo altresì ai membri o ai soci della comunità di conservare i propri diritti di clienti finali.

Raccordo tra regimi

Per l'avvio effettivi del nuovo regime (nel settore rinnovabili) sono previsti quindi ulteriori passaggi:

- *Delibere ARERA*
- *Decreto MITE di rinnovo del DM 16 settembre 2020*

Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni dell'ARERA, continuano ad applicarsi le disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 42-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Nelle more dell'adozione del nuovo decreto MITE continua ad applicarsi il decreto ministeriale adottato in attuazione dell'articolo 42-bis, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabilite modalità di transizione e raccordo fra il vecchio e il nuovo regime, al fine di garantire la tutela degli investimenti avviati.

Comunità energetiche e reti elettriche

- La condivisione dell'energia elettrica eventualmente prodotta dalle comunità energetiche può avvenire per mezzo della rete di distribuzione esistente, anche in virtù di contratti di locazione o di acquisto di porzioni della medesima rete ovvero reti di nuova realizzazione.
- Nei casi di gestione della rete di distribuzione da parte della comunità, previa autorizzazione del Ministero della transizione ecologica è stipulata una convenzione di sub-concessione tra l'impresa di distribuzione concessionaria della rete impiegata dalla comunità e la comunità stessa.
- Le reti di distribuzione gestite dalle comunità energetiche dei cittadini sono considerate reti pubbliche di distribuzione con obbligo di connessione dei terzi, indipendentemente dalla proprietà della rete.
- La comunità, in qualità di sub-concessionario della rete elettrica utilizzata, è tenuta all'osservanza degli stessi obblighi e delle stesse condizioni previsti dalla legge per il soggetto concessionario.
- I canoni di locazione ovvero di sub-concessione richiesti dal gestore del sistema di distribuzione devono in ogni caso risultare equi e sono sottoposti alla valutazione dell'ARERA, secondo le modalità da questa definite ai sensi del comma xxx del xxx articolo.



www.gpenergia.biz

Studio di consulenza operativa
integrata sulle materie energetiche

Supporto allo sviluppo e
amministrazione operativa di iniziative
di autoconsumo collettivo e di
comunità energetiche



www.enusyt.eu



www.geslab.eu



www.bsustainable.eu

Documenti di riferimento

www.enusyst.eu

Portale divulgativo (gratuito)

Manuale operativo



Gruppo Professione Energia

Via Volta, 16 - Pozzuolo Martesana (MI)

Tel +39.347.5456165

info@gpenergia.biz

www.gpenergia.biz

